

Proponente: 31.A
Proposta: 2020/2061

del 15/12/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1368

del 23/12/2020

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI, CAT. D, CON ASSEGNAZIONE AL SERVIZIO "SERVIZI SOCIALI".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Poiché la presente determinazione, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati personali oggetto di protezione e, nel tempo, del cosiddetto "diritto all'oblio", le persone interessate verranno indicate all'interno del provvedimento con le sole iniziali del nome e del cognome e con la posizione in graduatoria. I soggetti interessati saranno meglio generalizzati all'interno della Relazione Allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, al fine del principio di pertinenza non eccedenza e nel rispetto della tutela, nel tempo, del diritto all'oblio degli interessati.

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31.03.2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 ed il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 24.09.2020 è stato approvato lo Schema del Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16.04.2020 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione Risorse Finanziarie 2020-22 per Macro-Obiettivi";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 21.07.2020 sono stati approvati il Piano della Performance 2020-2022, il Piano Esecutivo di Gestione 2020 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.) e i relativi allegati, nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 29.06.2020 sono stato approvati il Rendiconto della Gestione per l'anno 2019 e i relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 08.05.2018 è stato approvato il *"PIANO TRIENNALE PER LE AZIONI POSITIVE (PAP) DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2020."*;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 14.12.2018 è stato approvato il *"PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2019-2020-2021 – ANNO 2019 STRALCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA. DICHIARAZIONE SULL'ASSENZA DI ECCEDENZE, ESUBERI, SOPRANNUMERI EX ART. 33 D.LGS. N. 165/2001 A VALERE PER IL 2019"*, positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 26 del 14.12.2018;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 16.10.2019* (*cfr. Deliberazione G.C. n. 172 del 22.10.2019) è stata approvata l'*"INTEGRAZIONE ED ATTUALIZZAZIONE DEL "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2019-2020-2021 – ANNO 2019 STRALCIO" APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 14.12.2018 N. 214 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA. DICHIARAZIONE ASSENZA ECCEDENZE, ESUBERI, SOPRANNUMERI EX ART. 33 D.LGS. N. 165/2001 PER IL 2020"*;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 25.02.2020 è stato approvato il *"PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2020-2021-2022 – ANNO 2020. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA"*, positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 3 del 24.02.2020;

Vista e richiamata integralmente la suddetta Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 di l.D. del 25.02.2020 di approvazione del *"PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – ANNI 2020-2021-2022. ANNO 2020. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI – RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA"*, ed in particolare quanto previsto:

- ai capoversi 1 ***"QUADRO NORMATIVO GENERALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI TRIENNALI DEI FABBISOGNI"*** e 2 ***"RICHIAMO AI PRECEDENTI PIANI OCCUPAZIONALI – NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ASSUNZIONI – SPESA DI PERSONALE – VINCOLI E LIMITI – VERIFICA SITUAZIONE SOGGETTIVA DELL'ENTE in riferimento all'art. 14 bis comma 1 lett. a) D.L. 4/2019 – L. 26/2019"*** delle premesse, nei quali si indicavano tutti i limiti e le normative, vigenti all'epoca dell'adozione del suddetto PTFP, in merito al contenimento/riduzione della spesa del personale ed in materia di assunzioni e di regime vincolistico esistente, e si verificava il rispetto da parte del Comune di Reggio Emilia di tutte le suddette condizioni al fine di poter effettuare assunzioni, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, anche per l'anno 2020 e seguenti, secondo quanto autorizzato nei Piani triennali dei fabbisogni di personale;
- al paragrafo ***"CONDIZIONI OGGETTIVE - FACOLTA' ASSUNTIVE"*** del capoverso 2 delle premesse, nel quale si prevedeva espressamente la *"...omissis...possibilità di reclutamento di personale a tempo determinato e per lavoro flessibile (ivi compreso comandi funzionali, somministrazione, co.co.co.) nel solo limite (100%) della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009, così come previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 aggiornato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis*

del D.L.90/2014 e non più nel limite del 50% della spesa 2009 (cfr. Deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 2/SEZAUT/2015/QMIG), dedotte le categorie escluse...omissis...”;

Preso atto che l'osservanza delle disposizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale di cui sopra, vigenti all'epoca dell'approvazione del suddetto PTFP 2020-2022, è stata attestata dal Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 3/2020, dal quale si rileva, in stralcio, quanto segue: “Si attesta e certifica, anche sulla scorta di tutti i soprarichiamati documenti contabili di rendicontazione e programmazione e delle deliberazioni in fase di adozione...omissis...che i documenti...omissis...di programmazione del fabbisogno di personale del Comune di Reggio Emilia, inerenti la proposta di Deliberazione in argomento ed in particolare all'allegato C della predetta deliberazione sottoposta a verifica di questo collegio che dovrà essere approvata dalla Giunta Comunale relativamente a tutte le assunzioni programmate in esse contenute per l'anno 2020, sono coerenti con le norme attualmente vigenti ed improntate al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale e di effettuazione di nuove assunzioni nel limite previsto dal vigente regime vincolistico”;

Preso atto che nella suddetta Deliberazione, al punto 1 del dispositivo, si approvava:

“...omissis...per tutte le motivazioni esposte in premessa, il “Piano triennale dei fabbisogni di personale PTFP anni 2020-2021-2022 – Piano annuale 2020”, secondo quanto rappresentato in premessa e con tutto quanto contenuto nel presente provvedimento, che viene complessivamente autorizzato così come dettagliatamente indicato ai Capoversi delle premesse di seguito riportati, nei limiti e con le modalità in essi stabiliti:

...omissis...

5. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER GLI ANNI 2020-2021-2022 INTEGRATO CON LE AZIONI GIÀ AUTORIZZATE PER TALI ANNUALITÀ

...omissis...”;

Richiamato, pertanto, in stralcio, il suddetto capoverso 5 delle premesse, ed in particolare il punto 5.4 “**CO.CO.CO./ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO/UTILIZZO TEMPORANEO PERSONALE**”, paragrafo “**5.4.B) TEMPO DETERMINATO**”, nel quale si dà atto di quanto segue:

“Si valuta pertanto opportuno – come già previsto anche nel precedente Piano triennale dei fabbisogni 2018-2021 – sia per l'anno 2019, che per gli anni 2020, 2021 e 2022 – contemperando l'esigenza del contenimento della spesa per la tipologia di lavoro flessibile con la necessità di ricorrere in parte a forma di lavoro flessibile in relazione alla non presenza all'interno dell'Amministrazione di personale sufficiente a garantire sempre le situazioni straordinarie e temporanee – autorizzare:

nuove assunzioni a tempo determinato necessarie ai fini sostitutivi o per esigenze temporanee / eccezionali dei diversi servizi dell'Amministrazione, principalmente connesse ai servizi sociali, scolastico-educativi, al cittadino, istituzionali, di “governance”, o previste da leggi speciali (TUEL 267/2000), o per far fronte ad esigenze progettuali emergenti e “di mandato” - nei limiti delle somme stanziare nei capitoli di Bilancio 2020 e seguenti in particolare per i servizi sociali, per l'Istituzione e più complessivamente, nei limiti complessivi di Bilancio tenuto conto anche dei risparmi generati dai dimissionari, coerentemente con il contenimento della spesa di personale nella media del triennio 2011-2013, e con il contenimento della spesa per assunzioni a tempo tempo determinato / lavoro flessibile nel tetto dell'analoga voce di spesa 2009 (al netto delle categorie escluse, dei finanziamenti esterni, ecc. fino a contrarie indicazioni)....omissis...”;

Richiamato infine, nuovamente, il dispositivo della Deliberazione G.C. n. 33 del 25.02.2020, nel quale si dà atto:

- al punto 2 “di confermare quanto indicato nella Deliberazione G.C. n. 167 del 16.10.2019* (cfr. Deliberazione G.C. n. 172 del 22.10.2019) relativamente alla ricognizione annuale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16 della Legge di stabilità n. 183/2011, a valere per l'anno 2020, ed in particolare che il Comune di Reggio Emilia, allo stato attuale, non presenta situazioni di soprannumero in Dotazione organica, né situazioni di eccedenza alcuna di personale sia in relazione ad esigenze funzionali che finanziarie e che in corso di esercizio 2020 si provvederà a monitorare il mantenimento di tale condizione in relazione a tutti i vincoli normativi ed in caso di modificazioni significative delle proprie condizioni si provvederà a rivedere la presente dichiarazione”;
- al punto 5 - “di autorizzare e dare mandato alla Dirigente del Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione” di provvedere, con propri atti...omissis...a tutti gli adempimenti indicati e conseguenti alla presente deliberazione...omissis...con le modalità e secondo i complessivi indirizzi della Giunta indicati negli specifici capoversi delle premesse più sopra approvati...omissis...”;

Tutto ciò premesso:

Vista la lettera datata 12.11.2020 - allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte sostanziale e si intende qui integralmente richiamata - nella quale la dirigente del Servizio Servizi Sociali, dott.ssa Germana Corradini, rappresentava la complessiva situazione di fabbisogno di personale del proprio Servizio;

Considerato che suddetta lettera metteva in evidenza le conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sulle condizioni di operatività del Servizio in parola e, di conseguenza, sui fabbisogni di personale, viste, in particolare:

- la necessità di garantire un rafforzato presidio dei Servizi Sociali in diversi contesti, in ragione di esigenze nuove e specifiche legate alla pandemia in corso e alle sue conseguenze sociali. Nella lettera si faceva cenno, in particolare, alle nuove necessità legate al monitoraggio delle situazioni di anziani e disabili anche su aspetti sanitari, al peggioramento delle condizioni economiche delle famiglie ed alle conseguenti situazioni di privazione e di maggiore tensione all'interno dei nuclei famigliari, alle criticità legate al venir meno di presidi educativi essenziali come la scuola (in ragione della didattica a distanza), i luoghi pomeridiani di supporto allo studio, sportivi e ricreativi, con il conseguente emergere, con maggiore evidenza, di disuguaglianze e povertà educative e la risultante necessità di individuare e costruire modalità differenti di supporto alle famiglie;
- le assenze anche temporanee del personale dei Servizi Sociali per malattie, obblighi di "quarantena", congedi previsti in fase di emergenza, permessi ex legge 104/1992, in aggiunta a numerose cessazioni dal Servizio già avvenute per diverse cause;

Considerata la difficoltà, evidenziata nella suddetta lettera, nel garantire adeguato sostegno e accompagnamento, nelle condizioni descritte, alla totalità dei nuclei in carico al Servizio;

Considerate, altresì, nella loro complessità, le richieste avanzate nella lettera ed in particolare, per quanto concerne il presente provvedimento, quella di rispondere a parte dei fabbisogni di personale evidenziati tramite assunzioni a tempo determinato, con la massima flessibilità consentita nell'individuazione della copertura della spesa;

Vista, inoltre, la lettera datata 25.11.2020, da intendersi anch'essa qui integralmente richiamata, con la quale la dott.ssa Corradini individuava, rispetto ai fabbisogni di personale del Servizio Servizi Sociali complessivamente descritti nella lettera precedente - di cui sopra - alcune esigenze prioritarie a cui rispondere con assunzioni a tempo determinato;

Considerato che le richieste riguardavano tre assunzioni a tempo determinato per esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale, per dieci mesi, salvo proroga;

Verificata inoltre l'impossibilità di far fronte alle suddette esigenze con personale già dipendente dell'Ente di pari profilo, stante il completo utilizzo del personale interno dotato di tali caratteristiche sulle ordinarie attività gestionali tipiche del Servizio, nonché sugli specifici prodotti/progetti strategici e gestionali assegnati ai Dirigenti e alle diverse strutture di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEG, come già indicato anche sulla Deliberazione G.C. n. 33 di I.D. del 25.02.2020 di approvazione del *"PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2020-2021-2022 – ANNO 2020. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA"* e confermata, di conseguenza, la necessità di procedere ad assumere in servizio a tempo determinato le suddette unità di personale, per un periodo di nove mesi, salvo proroga, da assegnare al Servizio "Servizi Sociali", per rispondere ai fabbisogni di personale più sopra evidenziati;

Quantificate le risorse economiche a Bilancio, complessivamente destinate e da destinare ad assunzioni di personale dei Servizi Sociali – tenuto conto dei fabbisogni complessivi del Servizio, compresa la necessità di disporre entro breve proroghe dei contratti a tempo determinato già in essere con altre dipendenti con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (necessità già manifestata, per le vie brevi, dalla Dirigente del Servizio Servizi Sociali) – e ritenuto, conseguentemente, di dover procedere ad effettuare solo due assunzioni a tempo determinato della durata di nove mesi, salvo proroga, rimandando la terza assunzione a tempo determinato auspicata alla prima data utile del 2021, non appena si sarà verificata l'effettiva disponibilità delle risorse economiche sui diversi capitoli assegnati ai Servizi Sociali, anche a seguito di attesi trasferimenti statali/regionali e dell'iscrizione delle stesse nel Bilancio di questo Comune (PEG 2021);

Preso altresì doverosamente atto degli interventi normativi avvenuti in materia assuntiva successivamente all'approvazione del PTFP 2020-2022, ed in particolare di quanto segue:

- che, a seguito della pubblicazione del D.L. n. 34/2019 – convertito con modificazioni nella legge n. 58 del 28.6.2019 – e più specificatamente con l'art. 33 – che detta nuove disposizione in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità

finanziaria - sono cambiati in corso d'anno 2020, i criteri per la costituzione della base di calcolo della capacità assunzionale degli enti, collegando la stessa unicamente alla "sostenibilità finanziaria" dei singoli Enti e prevedendo specificatamente che "... A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo credito dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione";

- che, successivamente, in data 27.04.2020 è stato pubblicato in G.U. il "Decreto" di cui all'art. 33 del D.L. 34/2019, ovvero il DPCM 17.03.2020 che individua "i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia" e che fissa la decorrenza dell'applicazione delle nuove disposizioni assuntive nella data del 20 APRILE 2020;

Tenuto conto:

- che in relazione al numero degli abitanti, ai sensi di quanto indicato nel citato DPCM 17.03.2020, il Comune di Reggio Emilia si colloca nella Fascia demografica lettera g) - fascia che pertanto deve essere presa a riferimento per l'individuazione dei due valori "soglia" che definiscono nel concreto tre diverse fasce di virtuosità e di appartenenza per i singoli Comuni, che occorre necessariamente considerare al fine della definizione delle diverse capacità assunzionali dei singoli Comuni, a decorrere dal 20 Aprile 2020 (data di decorrenza dell'applicazione delle nuove disposizioni assuntive stabilita dal citato decreto);
- che detti "valori soglia" sono stabiliti dalle Tabelle contenute nel DPCM 17 Marzo 2020, per i Comuni appartenenti alla fascia g), come segue:
 1. nel 27,60% del rapporto tra spesa di personale dell'ultimo rendiconto approvato e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, come più sopra e meglio definito dal Decreto - "soglia di virtuosità", al di sotto del quale si collocano gli Enti cosiddetti "virtuosi";
 2. nel 31,60% del rapporto tra le medesime voci più sopra indicate, al di sopra del quale si collocano gli Enti con minor capacità di sostenibilità finanziaria, i quali devono prevedere un graduale piano di rientro, entro il 2025, sino al raggiungimento del "valore soglia" di virtuosità;
 3. che in tal modo viene implicitamente definita nel DPCM una fascia "intermedia" tra i due valori soglia di cui sopra e come stabiliti dal Decreto, in cui si collocano i Comuni il cui rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti risulta compreso fra i due suddetti valori soglia - Comuni che non possono incrementare nell'anno in corso il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato a seguito dell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

Tenuto conto altresì:

- che, in data 08.06.2020, è stata emanata la "Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 Giugno 2019 n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni", pubblicata in Gazzetta Ufficiale solo l'11.09.2020 (G.U. n. 226/2020);
- che ad oggi sono noti diversi pareri di varie sezioni della Corti dei Conti (E.R. 32/2020 e 55/2020, Lombardia n.74/2020, Veneto 104/2020, Liguria, Campania, Toscana, ecc.) che si sono espresse su alcune delle complesse tematiche oggetto della riforma, di cui è opportuno tener conto, almeno in via cautelativa, prima di effettuare nuove assunzioni di personale;
- che in particolare si individua il Rendiconto 2019 (cfr. Delib. Corte Conti Toscana n. 61/2020/PAR), qualora approvato, quale ultimo strumento contabile cui far riferimento per la quantificazione del "rapporto" tra spese di personale ed entrate correnti di ciascun Ente;

Valutato a tal proposito:

- che il Comune di Reggio Emilia, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 di I.D. del 29.06.2020, ha approvato il Rendiconto della Gestione per l'anno 2019 ed i relativi allegati;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 di I.D. del 29.06.2020 sono stati approvati il

Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2019 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia ed i relativi allegati;

- che ad oggi si è pertanto provveduto a quantificare il rapporto tra ***“spesa di personale ed entrate correnti”*** - tenuto conto dei parametri e delle indicazioni di cui al DPCM 17 Marzo ed alla relativa Circolare pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'11.09.2020 (G.U. n. 226/2020) - ai fini dell'individuazione delle capacità assunzionali del Comune di Reggio Emilia secondo quanto indicato nel DPCM 17.03.2020 ;

Visto ora:

- il **dato rappresentativo del rapporto tra “spesa di personale ed entrate correnti”** del Comune di Reggio Emilia per l'anno **2019**, emerso dal calcolo effettuato dai competenti Servizi dell'Area “Risorse” e dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia sulla scorta dei dati estrapolati dai sopraccitati Rendiconti 2019 del Comune di Reggio Emilia e dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia – **la cui correttezza è stata validata e certificata dal Collegio dei Revisori con proprio verbale n. 35 del 30/11/2020 - che risulta essere pari al 31,00%** e che colloca il Comune all'interno della cosiddetta **“fascia intermedia”**, compresa tra i due valori soglia 27,60% e 31,60%, ai fini delle capacità assunzionali/sostenibilità finanziaria per l'anno 2020;
- che, di conseguenza, il Comune non può incrementare nell'anno in corso (2020) il valore del predetto “rapporto” rispetto a quello registrato nell'ultimo rendiconto approvato (2019) **e che pertanto ha come unico limite/obbligo il “contenimento” del rapporto tra “spesa di personale ed entrate correnti” per l'anno 2020** (che si determinerà però in via definitiva, solo a consuntivo 2020) **entro il corrispondente rapporto 2019 (31,00%)**;

Valutato:

- **che dagli ultimi monitoraggi effettuati, il dato del rapporto tra “spesa di personale ed entrate correnti”, simulato sulla base dei dati accertati ad ottobre 2020** ad opera delle Dirigenti dei Servizi “Finanziario” e “Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione” di questo Comune - **e che tiene conto del risvolto contabile e della spesa derivante da tutte le azioni di reclutamento di personale previste dal Piano Triennale dei Fabbisogni 2020-2022 – Annuale 2020**, già approvato con Deliberazione G.C. n. 33 di I.D. del 25.02.2020 - **mostra il contenimento del parametro entro i limiti di quello relativo al 2019**;
- che pertanto le azioni di reclutamento contenute nel suddetto Piano, alle decorrenze ivi indicate nel corso del 2020, ne garantiscono allo stato attuale, come risulta dai suddetti monitoraggi, la piena “sostenibilità finanziaria”, ai sensi di quanto indicato dalla novella legislativa di cui all'art. 33 co. 2 del D.L. 34/2019 e che, di conseguenza, si può continuare ad effettuare, nell'anno in corso, assunzioni di personale come previsto ed indicato sul PTFP 2020-2022, seppur in maniera “oculata” e prudente, avuto riguardo al monitoraggio del suddetto parametro;
- che di quanto sopra è stato preso atto dal Collegio dei Revisori dei Conti nel soprariportato Verbale n. 35 del 30/11/2020;

Valutato:

- che si possono pertanto continuare ad effettuare, nell'anno in corso, assunzioni di personale come previste ed indicate nel PTFP 2020-2022 (approvato, come anzidetto, con Delib. G.C. 33 del 25/02/2020), seppur in maniera “oculata” e prudente, avuto riguardo al monitoraggio del suddetto parametro;
- che ad oggi, d'intesa con il Direttore Generale, si conferma pienamente il contenuto del documento di programmazione triennale delle assunzioni (PTFP 2020-2022, annuale 2020), in quanto ancora totalmente attuale e corrispondente a precise ed improcrastinabili esigenze assuntive di personale e di fabbisogni di risorse umane dell'Ente, precipuamente finalizzate all'erogazione di servizi alla cittadinanza, cui corrisponderanno verosimilmente altrettante Entrate finanziarie;
- che conseguentemente si proseguirà nell'attuazione del predetto PTFP anche con riferimento al ***“reclutamento di personale a tempo determinato e per lavoro flessibile principalmente connesse ai servizi sociali, scolastico-educativi, al cittadino, istituzionali, di “governance”, o previste da leggi speciali (TUEL 267/2000), o per far fronte ad esigenze progettuali emergenti e “di mandato” - nei limiti delle somme stanziare nei capitoli di Bilancio 2020 e seguenti in particolare per i servizi sociali, per l'Istituzione e più complessivamente, nei limiti complessivi di Bilancio tenuto conto anche dei risparmi generati dai dimissionari...omissis...”*** di cui il suddetto Piano prevede la possibilità, pur entro i limiti e nel rispetto delle disposizioni normative già citate in premessa, “agendo” contestualmente con la massima cautela in relazione alla normativa sopravvenuta ed effettuando a tal fine tutte le eventuali verifiche che si dovessero rendere necessarie in relazione alla sostenibilità finanziaria delle spese connesse, tenendo monitorato sino alla fine dell'anno e con l'avanzare del consolidamento dei dati - da parte dell'Area Risorse e del Servizio Gestione e

Sviluppo del Personale e Organizzazione - il "rapporto" tra i due indicatori oggetto di determinazione del coefficiente: la spesa di personale e le entrate dell'anno in corso;

- che, in ogni caso, qualora in corso d'anno dovesse rilevarsi un marcato superamento del rapporto di che trattasi (che pure verrà determinato in via definitiva unicamente nel 2021, a consuntivo 2020), si provvederà ad adottare ogni provvedimento e/o strategia per "rientrare" fin dal primo momento utile nel rapporto auspicato;

Si specifica, inoltre, in relazione alla spesa relativa alle assunzioni a tempo determinato oggetto del presente provvedimento:

- che la stessa era stata contemplata in via programmatica e previsionale nei capitoli della spesa di personale iscritti nel Bilancio di Previsione 2020-2022 – annuale 2020 e che la più volte citata Deliberazione G.C. n. 33 del 25.02.2020 prevedeva la complessiva possibilità di ricorrere a forme di lavoro flessibile ed in particolare di effettuare nuove assunzioni a tempo determinato "...omissis...per esigenze temporanee/eccezionali dei diversi servizi dell'Amministrazione...omissis..." nei limiti della complessiva spesa di personale iscritta a Bilancio;
- che i documenti programmatici di cui al punto precedente sono stati verificati e certificati entrambi dal Collegio dei Revisori dei Conti con propri Verbali n. 3 del 24/02/2020 e n. 5 del 02/03/2020;
- che, pertanto, sono già garantiti la piena copertura finanziaria della spesa relativa alle assunzioni oggetto del presente provvedimento, nonché il rispetto degli "equilibri di bilancio";
- che qualora - in virtù del nuovo modello di controllo della spesa per assunzioni - si dovesse registrare un significativo scostamento ed allontanamento dal "rapporto" di riferimento 2019 in relazione alla fascia demografica di appartenenza e secondo i parametri indicati nel DPCM 17.03.2020, anche con riferimento a spese di personale sostenute o a minori riscossioni di entrate - verranno adottati tutti i provvedimenti e le opportune misure cautelari ai fini del rientro nel parametro di riferimento e del rispetto delle capacità assunzionali, posto che il dato definitivo e consolidato sul rapporto 2020 si avrà unicamente nel 2021, successivamente alla rendicontazione del consuntivo 2020;
- che si terrà conto della spesa relativa alle assunzioni in oggetto, in sede di redazione del Bilancio di previsione 2021-2023;
- che la stessa rientra ed è contenuta nei vincoli e limiti di spesa di personale, ai sensi delle normative più sopra citate e che pertanto il presente provvedimento risulta conforme a quanto previsto dall'art. 1 comma 557, 557-bis, -ter e -quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale, rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 e di tutte le ulteriori disposizioni legislative successivamente intervenute ed indicate sulla Deliberazione G.C. n. 33 del 25.02.2020;
- che risulta compatibile con i vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (come modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009);
- che, ad ogni modo, trattandosi di spesa relativa a rapporti di lavoro a tempo determinato, essa non vincola in maniera permanente il Bilancio del Comune di Reggio Emilia, essendo per sua natura limitata nel tempo e strettamente legata alle esigenze straordinarie che la determinano;

Visto quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato:

- dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 75/2017:

" Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto...omissis...Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia

della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato...omissis...";

e visto anche quanto indicato dalla Circolare 5/2013 della Funzione Pubblica;

Considerato, inoltre, che in relazione al dettato normativo di cui all'art. 34, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di verificare l'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi prima di procedere ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi, poiché nel caso oggetto del presente provvedimento si tratta di assunzioni a tempo determinato di durata inferiore ai 12 mesi, non ricorrono gli obblighi di cui alle predette novelle normative;

Considerato:

- che il Comune di Reggio Emilia dispone di specifica graduatoria del Concorso Pubblico per la copertura di n. 3 posti di "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, approvata dal Comune di Reggio Emilia con Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 24.06.2019, tuttora vigente ed utilizzabile entro tre anni dalla sua approvazione, così come da ultimo confermato nella Legge di Bilancio per l'anno 2020 - L. n. 160 del 27.12.2019, art. 1, comma 147, lett. c);
- che nella suddetta graduatoria sono presenti candidati idonei non ancora assunti a tempo indeterminato presso il Comune di Reggio Emilia;

Valutato, alla luce di quanto sopra, che la graduatoria di che trattasi è pienamente utilizzabile per la finalità di cui al presente atto, nel rispetto della vigente normativa in materia;

Ritenuto pertanto - alla luce delle esigenze più sopra manifestate dalla Dirigente del Servizio "Servizi Sociali" - a garanzia del corretto e puntuale funzionamento delle attività del Servizio - di dover procedere a proporre l'assunzione in servizio a tempo determinato di due unità con profilo di "Funzionario Reti Sociali" - Specializzazione Servizi Sociali (cat. D), mediante utilizzo dell'anzidetta graduatoria derivante dal Concorso Pubblico per la copertura di n. 3 posti di "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, approvata dal Comune di Reggio Emilia con Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 24.06.2019, tutt'ora in corso di validità, partendo dal primo candidato non ancora assunto a tempo indeterminato presso il Comune di Reggio Emilia;

Preso atto:

- della Direttiva 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto "*indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", nella quale è dato leggere, al punto "7 – Ulteriori misure di prevenzione e informazione": "*Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico...omissis...sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale)...omissis...*";
- del Protocollo quadro "*Rientro in Sicurezza*" siglato in data 24.07.2020 tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali nel quale, al punto 7, viene prevista la necessità di garantire, ai fini della prosecuzione dell'attività amministrativa e di servizio, le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale, dovendosi, pertanto, procedere ad evitare la creazione di assembramenti negli uffici in cui si erogano servizi in presenza all'utenza, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza;

Valutato conseguentemente che non è stato possibile/opportuno, alla luce di quanto sopra, procedere, come di consueto, alla convocazione presso i nostri uffici di un idoneo numero di candidati per la formulazione delle proposte di assunzione, ma è stata adottata una differente modalità, interpellando i candidati attraverso:

- una prima comunicazione tramite posta elettronica, nella quale veniva palesata l'intenzione dell'Amministrazione di procedere ad alcune assunzioni a tempo determinato;
- una successiva comunicazione telefonica a ciascun candidato, nel rispetto del loro posizionamento in graduatoria, volta a descrivere la natura e la durata delle proposte assuntive al fine di consentire a ciascuno di operare le valutazioni personali e professionali del caso;
- la successiva formalizzazione, tramite posta elettronica, nel medesimo rispetto del posizionamento di ciascuno in graduatoria, dell'accettazione o della rinuncia alle proposte formulate da parte dei singoli candidati;

Considerato:

- che sono stati pertanto contattati, mediante una prima comunicazione di posta elettronica volta a palesare l'intenzione dell'Amministrazione di procedere ad alcune assunzioni a tempo determinato, come descritto sopra, tutti i candidati utilmente posizionatisi nella graduatoria di cui sopra, ad esclusione di:
 - coloro che sono già assunti a tempo determinato dal Comune di Reggio Emilia (candidati collocati ai seguenti posti della graduatoria in oggetto: 8°, 13°, 14°, 28°, 36°, 40°, 46°, 61°);
 - coloro che, in occasione della precedente "chiamata" per proposte di assunzione a tempo determinato (che aveva dato come esito l'assunzione di una candidata con D.D. n. 708 di R.U.D. del 28.08.2020) avevano espresso la volontà di rinunciare, in generale, ad ogni altra proposta di lavoro a tempo determinato che il Comune di Reggio Emilia avesse avuto necessità di formulare in futuro, attingendo dalla graduatoria di che trattasi, chiedendo conseguentemente di non essere ulteriormente contattati in caso di nuove esigenze assuntive a termine, nella consapevolezza che tale manifestazione di volontà non avrebbe inciso in alcun modo sul loro posizionamento in graduatoria ai fini dell'eventuale futura assunzione a tempo indeterminato e che non avrebbe precluso in ogni caso la loro possibilità di manifestare in qualunque momento una nuova e contraria disponibilità ad essere interpellati per proposte assuntive a tempo determinato (candidati collocati ai seguenti posti della graduatoria in oggetto: 9°, 10°, 12°, 18°, 19°, 21°, 23°, 25°, 27°, 34°, 35°, 38°, 39°, 41°, 45°, 47°, 48°, 49°, 51°, 52°, 53°, 55°, 59°);
- e che, pertanto, sono stati contattati con tale modalità gli idonei utilmente collocati ai seguenti posti: 11°, 15°, 16°, 17°, 20°, 22°, 24°, 26°, 29°, 30°, 31°, 32°, 33°, 37°, 42°, 43°, 44°, 50°, 54°, 56°, 57°, 58°, 60°, 62°, 63°;
- che la scelta di avvisare con tale modalità tutti gli idonei presenti in graduatoria, operate le esclusioni di cui sopra, è stata determinata dagli scarsi esiti positivi (solo uno) ottenuti in occasione della formulazione delle ultime proposte assuntive a tempo determinato;
- che tutti i sottoelencati candidati presentano le condizioni di assumibilità già previste dal citato Decreto Legislativo n. 368/2001, ora abrogato, ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19, commi 1 e 2, del citato Decreto Legislativo n. 81/2015 (rispetto al complessivo contatore massimo di 36 mesi di assunzione per procedura concorsuale);
- che la formulazione delle proposte di assunzione si è conclusa con le seguenti risultanze:

POSIZIONE IN GRADUATORIA	INIZIALI NOME E COGNOME	ESITO
8°		<i>Omissis...</i> attualmente dipendente a tempo determinato
9°		<i>Omissis...</i> già rinunciataria/a con modalità descritta sopra
10°		<i>Omissis...</i> già rinunciataria/a con modalità descritta sopra
11°	C.J.	RINUNCIA con comunicazione acquisita agli atti di questo Comune al n. 204610 di P.G. del 9.12.2020
12°		<i>Omissis...</i> già rinunciataria/a con modalità descritta sopra
13°		<i>Omissis...</i> attualmente dipendente a tempo determinato
14°		<i>Omissis...</i> attualmente dipendente a tempo determinato
15°	G.E.	RINUNCIA con comunicazione acquisita agli atti di questo Comune al n. 202774 di P.G. del 4.12.2020
16°	M.M.	ACCETTA con comunicazione acquisita agli atti di questo Comune al n. 203093 di P.G. del 7.12.2020
17°	O.A.	RINUNCIA con comunicazione acquisita agli atti di questo Comune al n. 203107 di P.G. del 7.12.2020
18°		<i>Omissis...</i> già rinunciataria/a con modalità descritta sopra
19°		<i>Omissis...</i> già rinunciataria/a con modalità descritta sopra
20°	G.M.	RINUNCIA con comunicazione acquisita agli atti di questo Comune al n. 203134 di P.G. del 7.12.2020
21°		<i>Omissis...</i> già rinunciataria/a con modalità descritta sopra
22°	L.M.	ACCETTA con comunicazione acquisita agli atti di questo Comune al n. 206119 di P.G. del 11.12.2020

mentre ai candidati collocati rispettivamente alle posizioni 24^a, 26^a, 29^a, 30^a, 31^a, 32^a, 33^a, 37^a, 42^a, 43^a, 44^a, 50^a, 54^a, 56^a, 57^a, 58^a, 60^a, 62^a, 63^a - già contattati attraverso una prima comunicazione interlocutoria di posta elettronica, atta a palesare l'intenzione dell'Amministrazione di procedere ad alcune assunzioni a tempo determinato - non è stata proposta alcuna assunzione, risultando già soddisfatte le due esigenze di personale a tempo determinato di cui alla presente "chiamata", con candidate classificate in posizioni precedenti della graduatoria di che trattasi;

Visto inoltre quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dal D.Lgs. n. 81/2015 cd. "Job act" (abrogativo del Decreto Legislativo n. 368/2001, ma che conferma in via sostanziale la precedente normativa abrogata), in particolare agli artt. 19, 21 e 23 in materia di determinazione del limite massimo di contratti stipulabili, di apposizione del termine, di proroga, nonché in merito alla successione dei contratti e durata massima triennale della tipologia contrattuale di lavoro subordinato a tempo determinato e considerato che è consentito prorogare il contratto a tempo determinato per un massimo di n. 5 volte nell'arco dei trentasei mesi;

Preso atto altresì dell'art. 23 del sopracitato D.Lgs. n. 81/2015, relativamente al numero complessivo di contratti a tempo determinato, che testualmente recita:

- "1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.*
- 2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:*
- a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;*
 - b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;*
 - c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;*
 - d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;*
 - e) per sostituzione di lavoratori assenti;*
 - f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.*
- ... omissis..."*

Preso atto, tuttavia, che il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, triennio 2016-2018, ha confermato all'art. 50 "Contratto a tempo determinato" il tetto annuale del 20% di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo 81/2015, ma ha ampliato, al comma 4, la casistica dei contratti a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelli già individuati dal D.Lgs. 81/2015 ed in particolare come segue:

- a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;*
- b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;*
- c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;*
- d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;*
- e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;*
- f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;*
- g) realizzazione dei eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;*
- h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione";*

e che pertanto le assunzioni in oggetto - trattandosi di unità con profilo di "Funzionario Reti Sociali" – Specializzazione Servizi Sociali, riferibili alla categoria degli Assistenti Sociali - non rientrano nel limite percentuale massimo di contratti stipulabili a tempo determinato e, conseguentemente, risultano escluse dal computo, ai sensi dall'art. 50 co. 4 lett e) del vigente CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018;

Visto altresì, con riferimento al limite massimo dei 36 mesi di assunzione a tempo determinato di cui all' ex art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, ora abrogato ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 81/2015, il Parere UPPA n° 3/2009 nel quale si indica che *"Il limite temporale dei 36 mesi si sostanzia in un contatore che faccia riferimento a rapporti di lavoro inerenti allo svolgimento di mansioni equivalenti riconducibili, come già detto, alla medesima procedura di reclutamento"*;

Visto anche il Parere UORCC.PA del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 37562 del 19.09.2012 nel quale si indica che *"...omissis...il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di lavoro a termine con l'Amministrazione consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs. 368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione dei contratti."*;

Valutato - ai fini del "contatore" individuale massimo di 36 mesi di assunzione per mansione e procedura selettiva, anche con riferimento alle attuali proposte assuntive - che la dott.ssa M.M. (16^a classificata) e la dott.ssa L.M. (22^a classificata) non sono mai state assunte dal Comune di Reggio Emilia mediante utilizzo della graduatoria derivante dal Concorso Pubblico per la copertura di n. 3 posti di "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, approvata dal Comune di Reggio Emilia con Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 24.06.2019, e che pertanto le stesse presentano un "contatore" individuale pari a zero e, di conseguenza, pienamente compatibile con le assunzioni proposte;

Considerato che, per tutto quanto sopra esposto, si debba procedere all'assunzione in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, con profilo di "Funzionario Reti Sociali" – Specializzazione Servizi Sociali Cat. D1 mediante utilizzo della graduatoria derivante dal Concorso Pubblico per la copertura di n. 3 posti di "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, approvata dal Comune di Reggio Emilia con Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 24.06.2019, di:

Dott.ssa M.M. (16^a classificata) – **dal 29.12.2020 al 28.09.2021**, salvo proroga, con assegnazione al Servizio "Servizi Sociali" - U.O.C. Polo Sociale Territoriale Sud e Attività in ambito dipendenze e salute mentale;

la **Dott.ssa L.M.** (22^a classificata) – **dal 29.12.2020 al 28.09.2021**, salvo proroga, con assegnazione al Servizio "Servizi Sociali" - U.O.C. Polo Sociale Territoriale Nord e Attività in ambito tutela minori;

Preso atto ancora del contenuto dell'art. 24 del D.Lgs. 81/2015 *"Diritti di precedenza"* che, in applicazione del dettato del nuovo art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. (come modificato da ultimo dall'art. 9 co. 1 lett.b)) si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'art. 35, comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. (personale reclutato mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento);

VISTI inoltre:

- il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e 183 comma 7 e 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- gli articoli 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali – triennio 2016-2018;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'incarico attribuito alla Dott.ssa Battistina Giubbani dal Sindaco Luca Vecchi in data 31.01.2020 (P.G. n. 25249) della direzione *ad interim* del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" a decorrere dal 01.02.2020;

DETERMINA

1. di assumere in servizio a tempo determinato, per tutte le motivazioni indicate in premessa e fatta salva l'acquisizione di idonea documentazione, previa sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in attuazione e secondo gli indirizzi e le autorizzazioni di cui alla Deliberazione G.C. n. 33 di I.D. del 25.02.2020 di approvazione del *'PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2020-2021-2022 - ANNO 2020. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA'* – le unità di personale più sotto indicate, utilmente classificate nella graduatoria derivante dal Concorso Pubblico per la copertura di n. 3 posti di "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, approvata dal Comune di Reggio Emilia con DD n. 1015 del 24.06.2019, **con il profilo di "Funzionario Reti Sociali" Specializzazione Servizi Sociali - cat. D1**, con le assegnazioni e per i periodi riportati a fianco di ciascuna, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 e dagli artt. 35 e 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.:

Dott.ssa M.M. (16^a classificata) – **dal 29.12.2020 al 28.09.2021**, salvo proroga, con assegnazione al Servizio "Servizi Sociali – U.O.C. Polo Sociale Territoriale Sud e Attività in ambito dipendenze e salute mentale;

Dott.ssa L.M. (22^a classificata) – **dal 29.12.2020 al 28.09.2021**, salvo proroga, con assegnazione al Servizio "Servizi Sociali – U.O.C. Polo Sociale Territoriale Nord e Attività in ambito tutela minori;

che presentano tutte le condizioni di assumibilità a tempo determinato previste dai Decreti Legislativi nn. 165/2001, 81/2015 e ss.mm.ii., e, sulla base delle autodichiarazioni rilasciate, i requisiti previsti per l'accesso al Pubblico Impiego con riferimento allo specifico profilo e alla categoria di appartenenza, che si provvederà a controllare d'ufficio, ai sensi e con le modalità previste dall'attuale vigente normativa in materia;

2. specificando che:

- si è proceduto a contattare – mediante una prima comunicazione di posta elettronica comunicazione tramite posta elettronica, volta a palesare l'intenzione dell'Amministrazione di procedere ad alcune assunzioni a tempo determinato - gli idonei utilmente collocati nella graduatoria di cui sopra, partendo dal primo candidato non ancora assunto a tempo indeterminato presso il Comune di Reggio Emilia, con esclusione di coloro che sono già assunti a tempo determinato dal Comune di Reggio Emilia (candidati collocati ai seguenti posti della graduatoria: 8°, 13°, 14°, 28°, 36°, 40°, 46°, 61) e di coloro che in occasione della precedente "chiamata" per proposte di assunzione a tempo determinato mediante utilizzo della graduatoria di che trattasi (esitata nell'assunzione di una candidata con D.D. n. 708 di R.U.D. del 28.08.2020) avevano espresso la volontà di rinunciare, in generale, ad ogni altra proposta di lavoro a tempo determinato che in futuro il Comune di Reggio Emilia avesse avuto necessità di formulare attingendo dalla graduatoria in oggetto, chiedendo conseguentemente di non essere ulteriormente contattati in caso di nuove esigenze assuntive a termine, nella consapevolezza che tale manifestazione di volontà non avrebbe inciso in alcun modo sul loro posizionamento in graduatoria ai fini dell'eventuale futura assunzione a tempo indeterminato e che non avrebbe precluso in ogni caso la loro possibilità di manifestare in qualunque momento una nuova e contraria disponibilità ad essere interpellati per proposte assuntive a tempo determinato (candidati collocati ai seguenti posti della graduatoria in oggetto: 9°, 10°, 12°, 18°, 19°, 21°, 23°, 25°, 27°, 34°, 35°, 38°, 39°, 41°, 45°, 47°, 48°, 49°, 51°, 52°, 53°, 55°, 59°);
- i candidati C.J (11° classificato/a), G.E. (15° classificato/a), O.A. (17° classificato/a), G.M. (20° classificato/a) rinunciavano a tutte le proposte assuntive di cui alla presente chiamata, con comunicazioni acquisite rispettivamente ai nn. di P.G. 204610 del 09.12.2020 (C.J.), 202774 del 4.12.2020 (G.E.), 203107 del 7.12.2020 (O.A.) e 203134 del 7.12.2020 (G.M.);
- C.J (11° classificato/a) dichiarava, inoltre, l'ulteriore volontà di rinunciare, in generale, ad ogni altra proposta di lavoro a tempo determinato che in futuro il Comune di Reggio Emilia avesse necessità di formulare attingendo dalla graduatoria di che trattasi, chiedendo

conseguentemente di non essere ulteriormente contattata in caso di nuove e prossime occasioni assuntive a termine, nella consapevolezza che tale manifestazione di volontà non inciderà in alcun modo sul suo posizionamento in graduatoria ai fini della eventuale futura assunzione a tempo indeterminato e che non precluderà in ogni caso la sua possibilità di manifestare in qualunque momento una nuova e contraria disponibilità ad essere interpellata per proposte assuntive a tempo determinato;

- ai candidati collocati rispettivamente alle posizioni 24[^], 26[^], 29[^], 30[^], 31[^], 32[^], 33[^], 37[^], 42[^], 43[^], 44[^], 50[^], 54[^], 56[^], 57[^], 58[^], 60[^], 62[^], 63[^] - già contattati attraverso una prima comunicazione interlocutoria di posta elettronica, atta a palesare l'intenzione dell'Amministrazione di procedere ad alcune assunzioni a tempo determinato - non è stata proposta alcuna assunzione, risultando già soddisfatte le due esigenze di personale a tempo determinato di cui alla presente "chiamata", con candidate classificate in posizioni precedenti della graduatoria di che trattasi;

3. di attribuire alle sopraindicate dipendenti il trattamento economico mensile lordo proprio del personale inquadrato nella Cat. D;

4. di stabilire che le summenzionate lavoratrici, assunte a tempo determinato, vengono sottoposte ad un periodo di prova pari a n. 4 settimane - trattandosi di contratto di durata superiore ai 6 mesi - in applicazione e secondo le modalità e la disciplina previste sia dal C.C.N.L. per il personale del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 - art. 51 co. 2, che dal "*Regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi*" del Comune di Reggio Emilia Sezione C - art. 2 co. 2, e che tale indicazione del periodo di prova verrà inserita nei contratti che verranno sottoscritti dalle suddette candidate;

5. di imputare la complessiva spesa di € 47.580,62 come segue:

M.M.

quanto a € 297,69 al capitolo 30800 "Personale dei Servizi Sociali" del Bilancio pluriennale 2020-2022, annuale 2020 - Centro di Costo 0145 - e precisamente:

art. 1 € 225,58 - Competenze lorde - COGE HA - PD 3102

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 60,91 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 11,20 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

quanto a € 23.492,62 al capitolo che nel PEG 2021 sarà iscritto in sede corrispondente al capitolo 30800 "Personale dei Servizi Sociali" del Bilancio pluriennale 2020-2022, annuale 2020 - Centro di Costo 0145 - e precisamente:

art. 1 € 17.808,66 - Competenze lorde - COGE HA - PD 3102

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 4.807,80 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 876,16 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

L.M.

quanto a € 297,69 al capitolo 30807 "Personale a tempo determinato Servizi Sociali" del Bilancio pluriennale 2020-2022, annuale 2020 – Centro di Costo 0145 - e precisamente:

art. 1 € 225,58 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102 – imp. 2020/114

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 60,91 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104 – imp. 2020/115

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 11,20 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104 – imp. 2020/116

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

quanto a € 23.492,62 al capitolo che nel PEG 2021 sarà iscritto in sede corrispondente al capitolo 30807 "Personale a tempo determinato Servizi Sociali" del Bilancio pluriennale 2020-2022, annuale 2020 – Centro di Costo 0145 - e precisamente:

art. 1 € 17.808,66 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102 – imp. 2021/192

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 4.807,80 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104 – imp. 2021/193
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 876,16 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104 – imp. 2021/194
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

6. di dare atto, infine, con riferimento alla spesa relativa alle assunzioni oggetto del presente provvedimento, che:

- le risorse economiche necessarie alla loro attuazione risultano presenti e stanziare nei capitoli relativi alla spesa di personale del Bilancio pluriennale 2020-2022 – annuale 2020 e che se ne terrà conto in sede di redazione del Bilancio di previsione 2021-2023;
- tale spesa rientra ed è contenuta nei vincoli e limiti di spesa di personale ai sensi delle normative citate in premessa e che pertanto il presente provvedimento risulta conforme a quanto previsto dall'art. 1, commi 557, 557-bis, -ter e -quater, della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 e a tutte le ulteriori disposizioni legislative, intervenute successivamente ed indicate nella Deliberazione G.C. n. 33 del 25.02.2020;
- essa risulta compatibile con i vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (come modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009);
- per quanto attiene al rispetto della nuova normativa assuntiva intervenuta in corso d'anno (D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019 – art. 33, e DPCM attuativo del 17.03.2020) - alla determinazione del “rapporto tra spese di personale ed entrate correnti” per l'anno 2019, al conseguente collocamento del Comune di Reggio Emilia nella fascia “intermedia” di virtuosità, all'unico obbligo, per l'anno 2020, del “non incremento” di tale rapporto, e alla conseguente necessità di effettuare monitoraggi di verifica in corso d'anno circa il rispetto ed il “contenimento” del suddetto “rapporto spesa di personale/entrate correnti” entro quello determinato nel 2019 - si opera un rinvio a tutto quanto già indicato in premessa, specificando in particolare quanto segue:
 - che, dagli ultimi monitoraggi effettuati, il dato del rapporto tra “spesa di personale ed entrate correnti”, simulato sulla base dei dati accertati ad ottobre 2020 ad opera delle Dirigenti dei Servizi “Finanziario” e “Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione” di questo Comune - e che tiene conto del risvolto contabile e della spesa derivante da tutte le azioni di reclutamento di personale previste dal Piano Triennale dei Fabbisogni 2020-2022 – Annuale 2020, già approvato con Deliberazione G.C. n. 33 di I.D. del 25.02.2020 - mostra il contenimento del parametro entro i limiti di quello relativo al 2019;
 - che pertanto tutte le azioni di reclutamento contenute nel suddetto Piano, alle decorrenze ivi indicate nel corso del 2020, ne garantiscono allo stato attuale, come risulta dai suddetti monitoraggi, la piena “sostenibilità finanziaria”, ai sensi di quanto indicato dalla novella legislativa di cui all'art. 33 co. 2 del D.L. 34/2019;
 - che di quanto sopra è stato preso atto dal Collegio dei Revisori dei Conti nel soprariportato Verbale n. 35 del 30/11/2020;

7. di dare altresì atto che, trattandosi di personale assunto con profilo di “Funzionario Reti Sociali” – Specializzazione Servizi Sociali e pertanto riferibile alla categoria degli Assistenti Sociali, le assunzioni in oggetto non rientrano nel limite percentuale massimo di contratti stipulabili a tempo determinato, in ragione dell'esenzione di cui all'art. 50, comma 4, lett. e) del vigente CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali del 21/5/2018;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si trasmette il presente provvedimento alla Ragioneria Comunale per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Battistina Giubbani)